



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

composto dai Magistrati

dott.ssa [redacted] Presidente  
dott.ssa [redacted] Giudice  
dott. [redacted] Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. R.G. 284/**[redacted] ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI**  
[redacted]

**- debitore istante -**

\* \* \*

**Letto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data [redacted] da [redacted] con l'ausilio dell'avv. [redacted] [redacted], professionista nominata dall'OCC "Pianezza Città Solidale" per svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

**esaminati** il ricorso, i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC;

**ascoltato** il giudice relatore in camera di consiglio;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore hanno la residenza in [redacted]

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs. cit., non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo attualmente ripartibile tra i creditori;
- il debitore non risulta sottoponibile ad altra procedura liquidatoria;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal gestore della crisi nominato dall'OCC, nella quale è esposta la valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCI;

**considerato**

- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti del debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare del debitore è composto da quattro persone compreso il ricorrente;
- che sia congruo determinare la quota di reddito necessario al mantenimento del debitore, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in € 950,00 mensili, come da domanda, tenuto conto che tale somma risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo analogo a quello del ricorrente;

**ritenuto** che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i debitori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;

**tenuto conto** nella nomina del liquidatore che i criteri indicati dall'art. 270, comma 2 lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti "*destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza*";

**preso atto** che l'avv. [REDACTED] che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII e che è stata proposta nel ricorso come liquidatore, non risulta ad oggi iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII;

**ritenuto**, pertanto, che non possa confermarsi come liquidatore l'avv. [REDACTED], in quanto la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 356 CCII costituisce giustificato motivo per la scelta di un soggetto diverso;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCI;

**P. Q. M.**

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

**nomina** Giudice Delegato il dott. [REDACTED]

**nomina** liquidatore la dott. [REDACTED]

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 950, mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

**dispone** che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo

- non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore;

**dispone** che il Liquidatore

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- nel caso in cui il debitore svolgano attività di impresa, pubblichi la sentenza presso il registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del [REDACTED]

Il Giudice estensore

(dott. [REDACTED])

Il Presidente

(dott. [REDACTED])